

N. eFUC: 00.002.458 Ente: Regierung Graubünden Rubrica: Kantonale amtliche Publikationen / Inkrafttreten Publicato: 18.02.2016

Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni

Il testo della revisione parziale della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni del 20 ottobre 2015, soggetta a referendum facoltativo, è stato pubblicato il 29 ottobre 2015 alle pagine 3566 segg. del Foglio ufficiale cantonale n. 44.

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 27 gennaio 2016. Il 15 febbraio 2016 il Governo ha dunque deciso di porre in vigore la revisione parziale della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni del 20 ottobre 2015 come segue:

- 1. Gli art. 17 cpv. 2, 31 cpv. 1 lett. b, c e d, 32 cpv. 1 lett. g, 36 cpv. 1 lett. o, 37 cpv. 1 lett. b, 39a, 81 cpv. 1 lett. i, 98 cpv. 1 lett. a, 99a, 104 cpv. 1, 105 cpv. 1, 105d cpv. 3 e 4, 127 cpv. 3, 128 cpv. 4, 154a cpv. 2, 155 cpv. 4 lett. a nonché 165a cpv. 1 lett. c, g ed h vengono posti in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.
- 2. Gli art. 44 cpv. 3, 99 cpv. 3 e 145 cpv. 2 vengono posti in vigore con effetto al 1° marzo 2016.
- 3. Gli art. 181 cpv. 1 e 2, 182a cpv. 1, 183 cpv. 1, 183b cpv. 1 e 2 nonché 187f vengono posti in vigore con effetto al 1° gennaio 2017.
- 4. Gli art. 87 cpv. 2 e 91 cpv. 3 vengono posti in vigore con effetto al 1° gennaio 2018.

In nome del Governo

Il Presidente: Christian Rathgeb Il Cancelliere: Claudio Riesen

Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 27 gennaio 2016

Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni

Modifica del 20 ottobre 2015

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:

Modificato: 720.000

Abrogato: -

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti gli art. 94 cpv. 1 e 99 cpv. 5 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del 26 maggio 2015,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni" CSC <u>720.000</u> (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art. 17 cpv. 2 (nuovo)

Art. 31 cpv. 1

² Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.

¹ Chi svolge attività lucrativa dipendente può dedurre come spese professionali:

- (modificata) le spese in più necessarie per il vitto e l'alloggio lontano dal luogo di domicilio e in caso di turni di lavoro pari all'importo delle forfetarie stabilite dal Governo¹⁾;
- c) (modificata) le altre spese necessarie all'esercizio della professione in misura del dieci per cento delle entrate da attività lucrativa, al minimo 1200 franchi, al massimo comunque 3000 franchi; invece di questa deduzione il contribuente può far valere le effettive spese necessarie comprovandole.
- d) abrogata

Art. 32 cpv. 1

- ¹ Chi svolge attività lucrativa indipendente può dedurre le spese aziendali o professionali motivate e specialmente:
- g) (nuova) le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, del proprio personale.

Art. 36 cpv. 1

¹ Si deducono dalle entrate:

- o) (nuova) le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino all'importo massimo di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera j della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD)²), purché il contribuente:
 - 1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
 - 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

Art. 37 cpv. 1

- ¹ Non sono deducibili le altre spese e specialmente:
- b) (modificata) le spese connesse con lo stato sociale;

Art. 39a

Abrogato

Art. 44 cpv. 3 (nuovo)

³ Se dopo una dilazione fiscale il bene sostituito acquistato in un altro Cantone viene alienato entro cinque anni senza che avvenga un'altra sostituzione di beni, l'utile differito viene tassato a condizione che sia stato possibile realizzarlo.

2) RS <u>642.11</u>

CSC <u>720.015</u>

Art. 81 cpv. 1

¹ Fanno parte delle spese giustificate dall'uso commerciale specialmente:

i) **(nuova)** le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, del proprio personale.

Art. 87 cpv. 2 (modificato)

² Le persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono assoggettate all'imposta sugli utili a condizione che i loro utili imponibili non superino il limite di cui all'articolo 66a della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD)¹⁾ e siano esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.

Art. 91 cpv. 3 (modificato)

³ Dal capitale o dalla sostanza netta delle persone giuridiche di cui all'articolo 87 capoverso 2 vengono detratti 100 000 franchi.

Art. 98 cpv. 1

¹ Sono soggetti all'imposizione alla fonte:

 a) (modificata) i lavoratori stranieri senza un permesso di residenza della polizia degli stranieri, che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, per le loro entrate derivanti da attività lucrativa dipendente nonché per ogni reddito sostitutivo. Sono fatte salve le entrate tassate secondo l'articolo 99a;

Art. 99 cpv. 3 (modificato)

³ Nel determinare le tariffe fiscali si tiene conto della situazione familiare (art. 39), degli importi globali per le spese professionali (art. 31), dei premi d'assicurazione (art. 36 lett. d, e ed h) nonché delle deduzioni per gli oneri familiari (art. 38 cpv. 1 lett. d).

Art. 99a (nuovo)

c) Procedura di conteggio semplificata

¹ Per le piccole remunerazioni ottenute da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è riscossa a un'aliquota del 4,5 per cento senza tener conto di deduzioni; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l'imposta secondo gli articoli 2 e 3 della legge federale contro il lavoro nero²⁾. Le imposte sul reddito di Cantone, comuni e Chiesa risultano così saldate. Non viene riscosso un tasso fiscale.

² Il Governo regola l'attribuzione dell'imposta alle singole sovranità fiscali³⁾.

¹⁾ RS <u>642.11</u>

²⁾ Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN; SR <u>822.41</u>)

³⁾ Art. 45a DELIG; CSC <u>720.015</u>

Art. 104 cpv. 1 (modificato)

¹ Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del tre per cento delle imposte conteggiate in caso di conteggio elettronico e del due per cento in caso di conteggio cartaceo e in cambio è tenuto a:

Elenco invariato.

Art. 105 cpv. 1 (modificato)

¹ Le persone soggette all'imposta alla fonte giusta l'articolo 98 capoverso 1 lettera a) o l'articolo 99a vengono tassate per il reddito non soggetto a deduzione fiscale alla fonte nonché per la loro sostanza nella procedura ordinaria. Per contribuenti di cui all'articolo 98 capoverso 1 let^{ter}a a fa stato per analogia l'articolo 9.

Art. 105d cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (nuovo)

- ³ Per la suddivisione tra i comuni parrocchiali e le Chiese di Stato si applica per analogia il capoverso 1.
- ⁴ Il Governo disciplina la suddivisione delle imposte riscosse secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 99a²⁾.

Art. 127 cpv. 3 (modificato)

³ Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta i conti annuali sottoscritti (bilanci, conto profitti e perdite e allegato) del periodo di computo oppure, in caso di contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 CO, una distinta delle entrate e delle uscite, della situazione patrimoniale nonché dei prelievi e apporti privati.

Art. 128 cpv. 4 (modificato)

⁴ Le persone fisiche con un reddito derivante da un'attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche sono tenute a conservare per 10 anni libri contabili, distinte ai sensi dell'articolo 127 capoverso 3 e altri documenti che hanno un rapporto con la loro attività. Il tipo e il modo della tenuta e della conservazione si conformano alle disposizioni del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911³⁾ (art. 957 – 958f).

³ Il Governo può aumentare o ridurre l'aliquota d'imposta di al massimo due punti percentuali per raggiungere un'aliquota d'imposta unitaria in tutta la Svizzera.

⁴ Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS. Esso risponde per il versamento dell'imposta. Si applica per analogia l'articolo 37a LIFD¹⁾.

¹⁾ Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS <u>642.11</u>)

²⁾ Art. 45a DELIG; CSC <u>720.015</u>

³⁾ RS <u>220</u>

Art. 145 cpv. 2 (modificato)

² Quale nuovo dato di fatto vale anche l'inosservanza del termine di divieto ai sensi degli articoli 20 e 83 nonché l'alienazione di un fondo dopo una sostituzione di beni intercantonale conformemente all'articolo 44. In caso di sostituzione di beni non viene riscosso un interesse di mora.

Art. 154a cpv. 2 (modificato)

² Se il pagamento non perviene entro il termine, l'Amministrazione delle imposte invia una seconda diffida. Per la seconda diffida viene riscossa una tassa, il cui ammontare deve essere fissato dal Governo¹⁾. Le decisioni concernenti la determinazione degli interessi di mora sono decisioni di tassazione ai sensi dell'articolo 137.

Art. 155 cpv. 4

- ⁴ Le imposte, le spese o le multe, la cui riscossione appare improbabile fin da principio, devono essere stralciate dal punto di vista amministrativo. Gli stralci amministrativi vengono decisi:
- a) (modificata) dall'Amministrazione cantonale delle imposte fino all'importo di 10 000 franchi per anno fiscale;

Art. 165a cpv. 1

- ¹ Il Cantone riceve un indennizzo per la riscossione e il conteggio di imposte comunali e di culto. Esso consiste in:
- f) (modificata) un indennizzo in per cento delle imposte alla fonte riscosse per le imposte alla fonte;
- g) (nuova) un indennizzo per contribuente per la scansione di atti fiscali, notifiche, corrispondenza, ecc.²⁾;
- h) (nuova) un indennizzo per contribuente per l'archiviazione elettronica³⁾.

Art. 181 cpv. 1, cpv. 2 (modificato)

- ¹ L'azione penale si prescrive:
- a) (modificata) per violazione di obblighi procedurali in tre anni e quella per tentativo di sottrazione d'imposta in sei anni dopo la chiusura definitiva della procedura nel corso della quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato posto in essere il tentativo di sottrazione;
- b) (modificata) per sottrazione consumata d'imposta dieci anni dalla fine:

¹⁾ Art. 50 cpv. 1 DELIG; CSC <u>720.015</u>

²⁾ Art. 60 cpv. 3 DELIG; CSC 720.015

³⁾ Art. 60 cpv. 4 DELIG; CSC <u>720.015</u>

- (nuova) del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 174 cpv. 1 lett. a e b);
- (nuova) dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta (art. 174 cpv. 1 lett. c) oppure sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d'inventario (art. 176a).
- ² La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente (art. 179 cpv. 3).

Art. 182a cpv. 1 (modificato)

¹ Chiunque per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 174-176 fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.

Art. 183 cpv. 1 (modificato)

¹ Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.

Art. 183b cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

- ¹ L'azione penale per delitti fiscali si prescrive 15 anni dall'ultima attività delittuosa.
- ² La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado.

Art. 187f (nuovo)

Lex mitior

¹ Il nuovo diritto si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l'entrata in vigore della revisione parziale del 20 ottobre 2015, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore. Esso può porre in vigore con effetto retroattivo singole disposizioni.

> In nome del Gran Consiglio: Il Presidente: *Vitus Dermont* Il Cancelliere: *Claudio Riesen*

Data di pubblicazione: 29 ottobre 2015 Scadenza del termine di referendum: 27 gennaio 2016